

24



**SCUOLA D'AMARE A.S.D.**

**STATUTO**

**Articolo 1 - Costituzione e sede**

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata Scuola D'Amare ASD, con sede in Solbiate Olona in via Delle Vignole 12 operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale. Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione sportiva intenderà associarsi. L'Associazione potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all'Estero. Nella sua vita operativa l'Associazione sarà affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di promozione sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti

**Articolo 2 - Scopi**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di



18

**Articolo 23 – Sezioni**

L'Assemblea dei Soci, nella sessione ordinaria, potrà costituire, Sezioni staccate, nei luoghi che riterrà più opportuno, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

**Articolo 24 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, ricreative o culturali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 25 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva cui sarà affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

ESENTE DA IMPOSTA BOLLO ART. 82 CODICE DEL 3° SETTORE

D.LGS 117 DEL 2001

*[Handwritten signatures]*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

allegato \_\_\_\_\_ all'atto  
registrato il \_\_\_\_\_ - 3 SET 2019  
al n° 1205 Serie 3



Per delega del Direttore provinciale

Funzionario  
Maria Della Fiori